



## LINEE GUIDA DI DKV PER LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DEGLI APPARATI TELEPASS

### L'INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E FORMAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE .....	2
2. PROPRIETÀ DEGLI OBU.....	2
3. INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEGLI OBU.....	2
4. STIPULA DI SINGOLI CONTRATTI/TRAGITTI FREE FLOW .....	2
5. RILEVAMENTO SUCCESSIVO DELLE TRANSAZIONI (RMPP) .....	2
6. OBBLIGHI D'INFORMAZIONE A CURA DEL CLIENTE .....	3
7. BLOCCO DEGLI OBU.....	3
8. FURTO/SMARRIMENTO DEGLI OBU .....	3
9. RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI OBU.....	3
10. DISMISSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSOCIATE AGLI APPARATI TELEPASS .....	3
11. COMMISSIONI.....	3
12. RISOLUZIONE.....	3
13. MODIFICHE DELLE LINEE GUIDA .....	4
14. RESPONSABILITÀ .....	4
15. PROTEZIONE DEI DATI.....	4
16. VALIDITÀ DELLE CGC DI DKV/DIRITTO APPLICABILE E INTERPRETAZIONE.....	4



## 1. Oggetto del contratto e formazione del rapporto contrattuale:

TELEPASS SL ("TELEPASS") è il sistema introdotto dalla società autostradale italiana Autostrade per l'Italia ("ASPI") che consente la gestione dinamica – ovvero senza fermata del veicolo – del pagamento degli importi relativi all'utilizzo della rete autostradale italiana in corsie appositamente attrezzate.

Il cliente ("Cliente") di DKV EURO SERVICE + Co. KG ("DKV") può richiedere a DKV un apparato TELEPASS (di seguito denominato anche On Board Unit – "OBU"). Il Cliente riceve quindi da DKV l'apparato/gli apparati TELEPASS richiesto/i.

Con la conclusione del contratto e con l'accettazione dell'apparato TELEPASS, il Cliente si impegna ad accettare l'addebito nella fattura di DKV di tutti i pedaggi convalidati in modalità TELEPASS nonché degli importi relativi a prestazioni aggiuntive di cui ai successivi articoli.

L'apparato TELEPASS è vincolato ad un singolo veicolo appartenente al Cliente, la cui targa è trasmessa assieme al modulo di richiesta, e può essere installato soltanto all'interno di tale veicolo.

Il Cliente si impegna ad utilizzare gli apparati TELEPASS e le prestazioni ad essi associati esclusivamente per scopi leciti.

## 2. Proprietà degli OBU:

L'apparato TELEPASS, ancorché concesso in prestito al Cliente, resta tuttavia di proprietà di TELEPASS e non può essere ceduto a nessun titolo a terzi. Inoltre, il Cliente sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato TELEPASS.

## 3. Installazione e utilizzo degli OBU:

Fermo restando che l'installazione dell'apparato sul veicolo avviene a cura e spese del Cliente, si specifica che quest'ultimo è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparato TELEPASS in conformità alle istruzioni indicate nel manuale per l'installazione che il Cliente riceverà insieme all'apparato TELEPASS. Il Cliente è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato, al veicolo sul quale lo stesso viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo, esonerando espressamente TELEPASS e DKV da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'uso dell'apparato TELEPASS è esteso su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio, purché sia fruito utilizzando le corsie TELEPASS sia in entrata sia in uscita dalla rete autostradale. Nel caso in cui il Cliente entri in una porta dedicata all'uso del TELEPASS ed esca ad un casello dove, per qualsiasi motivo, non sia disponibile l'uso dell'apparato TELEPASS, dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione la stazione di provenienza. In tal caso, l'importo del pedaggio relativo alla tratta dichiarata o, se non coincidente, quello relativo alla tratta autostradale effettivamente percorsa, così come risultante dalle verifiche effettuate da ASPI, sarà addebitato al Cliente da DKV in fattura.

In tutti i casi suddetti, ove non sia riscontrata affatto l'entrata nel sistema dall'apparato TELEPASS del Cliente, il transito sarà considerato in violazione delle norme di utilizzo dell'autostrada. Il sistema rileverà automaticamente la targa

del veicolo che ha effettuato il transito, tramite i sistemi di ripresa video collocati nelle stazioni di esazione, e il Cliente sarà tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione più lontana rispetto a quella di uscita.

## 4. Stipula di singoli contratti/Tragitti free flow:

Singoli contratti per l'acquisto di forniture e servizi di DKV, in particolare i servizi di pedaggio e le altre prestazioni di pedaggio, si attuano sostanzialmente nel modo descritto nelle CGC.

Un tragitto free flow è un tratto di strada composto da una o più corsie su una strada a pedaggio senza barriere di pedaggio, ovvero in cui i veicoli non devono fermarsi o rallentare per il rilevamento del pedaggio. Sul tratto di strada si trovano dei sistemi, ad esempio varchi di videocamere con sensori (di seguito anche: „Varchi di videocamere“). Quando il Cliente passa sotto al sistema, l'OBU registra l'evento di pedaggio.

Con l'utilizzo di un tragitto free flow (ad es. rilevato dal passaggio sotto un varco di videocamere) entra in essere tra DKV e il Cliente un singolo contratto o si attua la concessione del diritto di utilizzo della strada da parte di DKV al Cliente per il rispettivo tragitto free flow ai sensi del punto 8 lettera c delle CGC. Il Cliente sarà dunque tenuto al pagamento delle commissioni di pedaggio per l'utilizzo del tragitto free flow. Ciò vale anche se sopra o prima del sistema situato lungo il tragitto free flow, ad es. sul varco di telecamere, non è apposto il logo DKV o il logo TELEPASS o se il Cliente non viene informato in altro modo che sta attraversando il sistema su un tragitto free flow di DKV o TELEPASS.

## 5. Rilevamento successivo delle transazioni (RMPP):

In caso di rilevamento errato e/o mancante del pedaggio da parte dell'apparato TELEPASS, può avvenire il rilevamento successivo degli eventi di pedaggio, anche in mancanza della legittimazione da parte del Cliente attraverso l'apparato TELEPASS.

Con la presente, il Cliente richiede espressamente a DKV di effettuare il rilevamento successivo, nell'ambito della procedura RMPP, dell'utilizzo dei tragitti a pedaggio da parte dei suoi veicoli.

In questi casi il Cliente riceve dal rispettivo gestore del pedaggio italiano un rapporto di mancato pagamento del pedaggio („Rapporto di Mancato Pagamento del Pedaggio“, in breve RMPP). Il Cliente è tenuto a pagare l'importo indicato nel RMPP entro la scadenza indicata (fino a 15 giorni). Il Cliente può inviare a DKV una scansione del rapporto entro 2 giorni dalla ricezione del RMPP, specificando il numero dell'apparato TELEPASS attivo utilizzato al momento della transazione, per disporre il rilevamento successivo della transazione di pedaggio attraverso DKV. A questo scopo, il Cliente autorizza DKV a trasmettere i dati necessari al rispettivo gestore del pedaggio per permettere il rilevamento successivo. I dati che potrebbero essere necessari per il rilevamento successivo sono:

- numero del RMPP

- numero dell'apparato TELEPASS attivo.

Dopo la verifica da parte di DKV e del rispettivo gestore del pedaggio, il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo determinato attraverso il rilevamento successivo del pedaggio nell'ambito della procedura di fatturazione, al più tardi entro tre mesi. DKV informa espressamente il Cliente che il gestore italiano del pedaggio può applicare delle penali in caso di mancato pagamento. Il Cliente provvederà a



corrispondere il pagamento delle penali al gestore del pedaggio.

#### 6. **Obblighi d'informazione a cura del Cliente:**

Il Cliente si impegna a informare DKV in anticipo di eventuali variazioni della targa di un veicolo nel quale deve essere utilizzato un apparato TELEPASS.

In caso di smarrimento o furto dell'apparato TELEPASS, il Cliente dovrà con immediatezza darne comunicazione scritta a DKV attraverso l'invio dell'apposito modulo. In caso di sostituzione o restituzione al termine del rapporto contrattuale, l'apparato TELEPASS deve essere spedito all'indirizzo seguente: DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, OBU-Management, Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Germania.

Oltre a ciò, DKV dovrà essere informata immediatamente nei seguenti casi:

- a) cancellazione dal PRA del proprio autoveicolo, nel quale è installato un apparato TELEPASS;
- b) guasto dell'apparato TELEPASS;

#### 7. **Blocco degli OBU:**

DKV si riserva il diritto di far bloccare gli OBU completamente o limitatamente ad alcuni servizi. Il blocco temporaneo di tutti gli OBU della stessa registrazione può durare fino a max. 30 giorni e il blocco temporaneo di un singolo OBU può durare fino a max. 60 giorni (questi periodi di seguito vengono denominati „Periodo massimo di blocco“).

Durante il periodo di blocco temporaneo DKV può far riattivare l'OBU bloccato. In caso di riattivazione con il consenso del Cliente, quest'ultimo dovrà sostenere tutte le spese relative ai costi e alle commissioni attivati durante il blocco con l'OBU in questione.

Allo scadere del periodo massimo di blocco (senza riattivazione), gli OBU bloccati temporaneamente saranno bloccati definitivamente e in modo irreversibile. Il Cliente è tenuto a rispedire gli OBU senza indugio allo scadere del periodo massimo di blocco al seguente indirizzo: DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, OBU-Management, Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Germania.

In caso di smarrimento o furto di un OBU, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente DKV.

In caso di smarrimento o furto di un OBU, DKV o TELEPASS provvederanno a bloccare permanentemente l'OBU in questione. A meno che il blocco permanente non si verifichi prima, si riterrà applicato entro 48 ore dalla notifica da parte del Cliente a DKV. Pertanto, DKV non potrà addebitare al Cliente le prestazioni ottenute per mezzo dell'OBU in questione dopo il blocco permanente o, se questo momento è precedente al blocco permanente, dopo la scadenza del suddetto periodo di 48 ore.

Dopo un blocco permanente, l'OBU non potrà più essere riattivato. Nel caso in cui il Cliente ricevesse nuovamente l'OBU dopo un blocco permanente, dovrà rispedirlo a proprie spese e a proprio rischio all'indirizzo di DKV sopra indicato.

DKV informerà immediatamente il Cliente dell'eventuale blocco temporaneo, della rimozione di un blocco temporaneo o del blocco permanente di uno o più OBU.

#### 8. **Furto/smarrimento degli OBU:**

In caso di ritrovamento da parte del Cliente, l'apparato TELEPASS dichiarato smarrito o rubato non potrà essere utilizzato e dovrà essere immediatamente restituito all'indirizzo sopra indicato.

Qualora l'apparato TELEPASS dichiarato smarrito o rubato venga ritrovato in possesso del Cliente o di persona dallo

stesso facoltizzata, il primo sarà responsabile del pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con il TELEPASS successivamente alla comunicazione di furto o smarrimento, nonché di ogni eventuale spesa sostenuta da TELEPASS e/o DKV per il recupero dell'apparato. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al Cliente che potrà essere perseguito civilmente e penalmente per l'utilizzo irregolare.

Il Cliente sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato TELEPASS abusivamente usato da terzi soltanto se il Cliente e il legittimo utilizzatore del veicolo, nel quale è stato installato l'apparato TELEPASS, abbiano preso tutte le misure ragionevoli, di cui il Cliente dovrà fornire prova, per prevenire un indebito utilizzo dell'apparato, e comunque soltanto dal giorno successivo a quello della ricezione, da parte di DKV, della comunicazione di cui sopra.

#### 9. **Richiesta di restituzione degli OBU:**

È vietato utilizzare l'apparato TELEPASS di cui TELEPASS o DKV abbiano, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione. In caso contrario, l'utilizzo sarà considerato abusivo e dunque TELEPASS e DKV si riservano di perseguire il Cliente civilmente e penalmente a termini di legge.

#### 10. **Dismissione delle prestazioni associate agli apparati TELEPASS:**

TELEPASS si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento le prestazioni associate all'apparato TELEPASS. Conseguentemente, DKV si riserva la facoltà di dismettere le prestazioni associate all'apparato TELEPASS, dandone informativa al Cliente 30 giorni prima della data della dismissione stessa. In tal caso, il Cliente è tenuto all'immediata restituzione dell'apparato secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

#### 11. **Commissioni:**

Il canone mensile per l'utilizzo dell'apparato TELEPASS è di 1,50 € più IVA per ogni apparato consegnato al momento della presentazione del presente modulo e viene addebitato tramite la fattura di DKV. Questo importo può essere modificato, fatte salve le disposizioni contenute nel successivo articolo 11.

Il Cliente è tenuto a corrispondere a DKV gli importi più l'IVA applicabile.

#### 12. **Risoluzione:**

La risoluzione del rapporto contrattuale può essere:

- a) dichiarata dal Cliente nel rispetto delle Condizioni Generali di Contratto di DKV;
- b) dichiarata da DKV al Cliente, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in caso di utilizzo delle prestazioni associate agli apparati TELEPASS da parte di persone e/o con veicoli privi di autorizzazione ai sensi delle linee guida, in caso di abuso dell'apparato TELEPASS allo scopo di evitare in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto, in caso di mancata o errata denuncia del furto o dello smarrimento dell'apparato TELEPASS, nonché in caso di errato o mancato aggiornamento immediato dei dati contrattuali.

Inoltre, il rapporto contrattuale termina automaticamente in ogni caso con la cessazione del rapporto commerciale tra DKV e il Cliente.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale con TELEPASS e di dismissione delle prestazioni associate all'apparato TELEPASS, il Cliente è tenuto a spedire immediatamente a DKV l'apparato TELEPASS dopo la ricezione della relativa comunicazione, al seguente indirizzo: DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, OBU-Management,



Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Germania. DKV fornirà al Cliente riscontro circa l'effettiva ricezione dell'apparato.

Nel caso in cui gli apparati TELEPASS non siano rispediti all'indirizzo indicato di DKV al termine del rapporto del Cliente con DKV o in caso di sostituzione dell'apparato TELEPASS, o siano rispediti in ritardo, DKV addebiterà una penale pari a 25,82 €. La restituzione si considera avvenuta in ritardo se il Cliente non rispedisce l'OBU a DKV entro 15 giorni dalla domanda di restituzione.

Nel caso in cui gli apparati TELEPASS non siano rispediti per colpa imputabile al Cliente (ad esempio in caso di smarrimento dell'OBU), o nel caso in cui non vengano rispediti gli OBU difettosi, DKV addebiterà una penale pari a 24,59 €.

Questi importi, così come gli altri importi dovuti per i pedaggi autostradali che risultano e vengano registrati dopo la domanda di restituzione, nonché i costi sostenuti per la disattivazione degli apparati TELEPASS, verranno addebitati al Cliente nella fattura di DKV.

In caso di mancata o tardiva restituzione o in caso di utilizzo irregolare o manipolazione dell'apparato non riconsegnato, il Cliente sarà perseguito civilmente e penalmente.

### 13. Modifiche delle linee guida:

TELEPASS e DKV possono modificare le presenti disposizioni e condizioni; DKV è tenuto ad informarne preventivamente il Cliente. DKV informerà il Cliente di eventuali modifiche del canone per l'utilizzo degli apparati TELEPASS e delle penali e/o dei supplementi dovuti a DKV per le prestazioni associate agli apparati TELEPASS. Le modifiche che si basano su aumenti del canone di utilizzo decisi da TELEPASS non legittimano il Cliente a sollevare obiezioni. In tali casi sarà precisata da DKV la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il Cliente di recedere dal rapporto contrattuale.

### 14. Responsabilità:

Il Cliente prende atto ed accetta che TELEPASS e/o DKV non potranno in alcun caso considerarsi responsabili per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al Cliente ovvero a terzi per fatti che prescindano dalla responsabilità rispettivamente di TELEPASS e/o DKV; in particolare, si fa riferimento ai danni relativi a:

- l'uso o l'impossibilità temporanea di utilizzare l'apparato TELEPASS;
- l'eventuale interruzione delle prestazioni associate agli apparati TELEPASS;
- l'accesso non autorizzato o l'alterazione di trasmissioni o di dati del Cliente da parte di terzi, incluso, tra l'altro, l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi intangibili.

### 15. Protezione dei dati:

DKV raccoglie e tratta dati personali in relazione alla fornitura delle prestazioni erogate da DKV per la riscossione e il pagamento elettronico del pedaggio e di altri costi tramite gli OBU forniti. Nell'ambito di questa particolare disposizione, DKV agisce come titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 GDPR. Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'elaborazione dei pagamenti del pedaggio, compresa l'eventuale registrazione del Cliente nei sistemi dei fornitori e la successiva fatturazione di tali prestazioni. Ciò può includere anche il trattamento dei dati ai fini dell'analisi dei malfunzionamenti, dell'indagine su eventuali abusi e per garantire la sicurezza informatica. Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati necessario di cui sopra è l'art. 6 comma 1 frase 1 lettera b GDPR (adempimento del contratto) e l'art. 6 comma 1 frase 1 lettera f GDPR (interessi legittimi).

Le informazioni su ulteriori forme di trattamento dei dati e sulle finalità del trattamento in relazione ai rapporti contrattuali con il Cliente, comprese le informazioni dettagliate sulla protezione dei dati, sono contenute nell'informativa sulla protezione dei dati DKV vigente, che può essere visualizzata all'indirizzo <https://www.dkv-mobility.com/it/la-privacy/>.

In relazione alla fornitura dell'OBU, anche i fornitori di servizi di pedaggio trattano dati personali in qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 7 GDPR; DKV non è responsabile di questi trattamenti dei dati.

Per i trattamenti dei dati da parte dei fornitori dei servizi di pedaggio si applica l'informativa sulla protezione dei dati del gestore del servizio di pedaggio, che può essere visualizzata nell'area protetta della home page di DKV.

### 16. Validità delle CGC di DKV/Diritto applicabile e interpretazione:

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme e condizioni, saranno applicabili, a titolo integrativo, le condizioni generali di contratto di DKV. Eventualmente, in deroga alle CGC, si applica il diritto tedesco.

Per i rapporti commerciali con clienti esteri si applicano sempre le presenti linee guida redatte in lingua tedesca. La traduzione nella lingua nazionale del cliente o in lingua inglese, di volta in volta messa a disposizione del cliente estero, deve servire per una migliore comprensione. In caso di problema di interpretazione prevale sempre il testo tedesco.

---

**Versione: 04.07.2023**